



Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG) (Digitalizzazione nell'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del¹,
decreta:

I

La legge del 25 settembre 1952² sulle indennità di perdita di guadagno è modificata come segue:

Art. 1a cpv. 4

⁴ Le persone che partecipano ai corsi federali e cantonali di formazione dei quadri di Gioventù e Sport giusta l'articolo 9 della legge del 17 giugno 2011³ sulla promozione dello sport e quelle che partecipano ai corsi per monitori di giovani tiratori giusta l'articolo 64 della legge militare del 3 febbraio 1995⁴ sono equiparate alle persone di cui al capoverso 1.

Art. 17 cpv. 3

³ Le persone prestanti servizio possono esercitare il loro diritto tramite il sistema d'informazione di cui all'articolo 21^{bis}.

Art. 20a cpv. 1 lett. a e b

¹ I Cantoni rispondono dei danni subiti dall'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno:

RS

- 1 FF **2022 ...**
- 2 RS **834.1**
- 3 RS **510.10**
- 4 RS **415.0**

- a. per l'inosservanza di prescrizioni concernenti la chiamata per interventi della protezione civile ai sensi degli articoli 46 capoverso 2 e 49–53 LPPC⁵;
- b. per l'inosservanza di prescrizioni concernenti l'autorizzazione di interventi di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 53 capoverso 3 LPPC;

Art. 21 cpv. 1 e 3

- ¹ La presente legge è applicata dagli organi dell'assicurazione vecchiaia e superstiti:
 - a. per i servizi nell'esercito svizzero o nel servizio della Croce Rossa, con la collaborazione dei contabili degli stati maggiori e delle unità militari;
 - b. per il servizio civile, con la collaborazione dell'Ufficio federale del servizio civile;
 - c. per la protezione civile, con la collaborazione dell'Ufficio federale della protezione della popolazione e dei contabili delle organizzazioni di protezione civile;
 - d. per la formazione dei quadri di «Gioventù e Sport», con la collaborazione dell'Ufficio federale dello sport;
 - e. per i corsi per monitori di giovani tiratori, con la collaborazione dell'Aggruppamento Difesa.
- ³ In deroga all'articolo 78 LPGA, la responsabilità è disciplinata come segue:
 - a. la responsabilità dei contabili degli stati maggiori e delle unità militari sottostà alla legge militare del 3 febbraio 1995⁶;
 - b. la responsabilità dell'Ufficio federale della protezione della popolazione, dell'Ufficio federale del servizio civile, dell'Ufficio federale dello sport e dell'Aggruppamento Difesa sottostà alla legge del 14 marzo 1958⁷ sulla responsabilità;
 - c. la responsabilità dei contabili delle organizzazioni di protezione civile sottostà alla legge federale del 20 dicembre 2019⁸ sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile.

Art. 21^{bis} Sistema d'informazione

¹ L'Ufficio centrale di compensazione gestisce un sistema d'informazione che permette alle persone prestanti servizio di esercitare il loro diritto alle indennità.

² I dati personali necessari per l'esercizio del diritto all'indennità sono trattati nel sistema d'informazione. Essi sono messi a disposizione dalla persona prestante servizio o ripresi da uno dei seguenti registri:

⁵ RS 520.1
⁶ RS 510.10
⁷ RS 170.32
⁸ RS 520.1

- a. il registro dello stato civile di cui all'articolo 39 del Codice civile⁹;
- b. il sistema nazionale d'informazione per lo sport di cui alla sezione 3 (art. 8–12) della legge federale del 19 giugno 2015¹⁰ sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport;
- c. il registro IDI di cui all'articolo 6 della legge federale del 18 giugno 2010¹¹ sul numero d'identificazione delle imprese;
- d. il Sistema di gestione del personale dell'esercito e della protezione civile (PISA) e il sistema d'informazione per l'amministrazione dei servizi di cui al capitolo 2 sezione 1 (art. 12–17) e al capitolo 3 sezione 3 (art. 84–89) della legge federale del 3 ottobre 2008¹² sui sistemi d'informazione militari e su altri sistemi d'informazione nel DDPS;
- e. il sistema d'informazione di cui all'articolo 80 della legge del 6 ottobre 1995¹³ sul servizio civile;
- f. il registro degli assicurati di cui all'articolo 49d della legge federale del 20 dicembre 1946¹⁴ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;g. il registro degli assegni familiari di cui al capitolo 3a (art. 21a–21e) della legge del 24 marzo 2006¹⁵ sugli assegni familiari.

³ L'Ufficio centrale di compensazione comunica i dati del sistema d'informazione alle casse di compensazione AVS competenti.

⁴ Il Consiglio federale disciplina:

- a. la responsabilità per la protezione dei dati;
- b. i dati da registrare e da comunicare;
- c. i termini di conservazione;
- d. l'accesso ai dati;
- e. la collaborazione fra gli utenti;
- f. la sicurezza dei dati.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

⁹ RS **210**

¹⁰ RS **415.1**

¹¹ RS **431.03**

¹² RS **510.91**; FF **2022** 1565

¹³ RS **824.0**

¹⁴ RS **831.10**; FF **2022** 1563

¹⁵ RS **836.2**

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Allegato
(cifra II)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 19 giugno 2015¹⁶ sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport

Art. 11 cpv. 1 lett. e, cpv. 1^{bis} e cpv. 2

¹ Mediante procedura di richiamo l'UFSPÖ può rendere accessibili i dati:

e. *Abrogata*

^{1bis} L'UFSPÖ trasmette i dati di cui all'articolo 9 lettere a–c all'Ufficio centrale di compensazione ai fini dell'esecuzione delle indennità di perdita di guadagno.

² *Abrogata*

2. Legge federale del 3 ottobre 2008¹⁷ sui sistemi d'informazione militari e su altri sistemi d'informazione nel DDPS

Art. 15 cpv. 3

³ *Abrogata*

Art. 16 cpv. 1 lett. h e cpv. 1^{bis}

¹ L'Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del PISA agli organi seguenti:

h. *Abrogata*

^{1bis} Trasmette all'Ufficio centrale di compensazione i dati del PISA necessari per l'esecuzione delle indennità di perdita di guadagno.

¹⁶ RS 415.1

¹⁷ RS 510.91; FF 2022 1565

3. Legge del 6 ottobre 1995¹⁸ sul servizio civile

Art. 80 cpv. 2, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco), e 2^{bis}

² Possono essere collegati in linea al sistema d'informazione:

^{2bis} L'organo d'esecuzione trasmette all'Ufficio centrale di compensazione i dati del sistema d'informazione necessari per l'esecuzione delle indennità di perdita di guadagno.

4. Legge del 24 marzo 2006¹⁹ sugli assegni familiari

Art. 21a lett. e

L'Ufficio centrale di compensazione tiene un registro degli assegni familiari al fine di:

- e. informare i competenti organi federali e cantonali in caso di esercizio del diritto a prestazioni, se una legge federale lo prevede.

Art. 21, rubrica (concerne soltanto il testo francese)

Inserire prima del titolo del capitolo 3b

Art. 21e^{bis} Accesso dei Cantoni ai dati ai fini dell'esecuzione della riduzione individuale dei premi

¹ I competenti organi cantonali possono accedere ai dati del registro degli assegni familiari necessari per l'esecuzione della riduzione individuale dei premi di cui all'articolo 65 capoverso 1 della legge federale del 18 marzo 1994²⁰ sull'assicurazione malattie.

² Per accedere ai dati si registrano presso l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

³ I costi dell'accesso ai dati sono a carico dei Cantoni.

Art. 21i cpv. 1

¹ Le domande di aiuti finanziari devono essere presentate all'UFAS.

¹⁸ RS 824.0
¹⁹ RS 836.2
²⁰ RS 832.10